

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

NUOVO CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI (EX SUPER E IPER AMMORTAMENTO)

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", cosiddetta Legge di Bilancio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, introduce un nuovo incentivo per investimenti in beni strumentali nuovi commisurato al loro costo di acquisizione, tramutando le agevolazioni di super e iper ammortamento, rispettivamente introdotte dall'art. 1, commi 91-94, L. 208/2015 e dall'art. 1, commi 8-11, L. 232/2016, in credito d'imposta.

LE NOVITA'

La nuova normativa riconosce alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Il nuovo incentivo, pur ereditando ambito applicativo soggettivo e oggettivo dalle misure del super e iper ammortamento, cambia natura passando da maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti, ai fini della deduzione dall'Ires o dall'Irpef delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, a credito d'imposta.

1. CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI

Per gli investimenti aventi a oggetto i beni soggetti al super ammortamento, ovvero beni strumentali materiali nuovi, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo di acquisizione del bene, determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, lettera b), del Tuir, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

CATEGORIA DEL BENE	INVEST. COMPLESSIVO	CREDITO D'IMPOSTA
Bene materiale strumentale nuovo (ex super ammortamento)	Fino a 2 milioni di euro	6%

2. CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI BENI MATERIALI 4.0

Per gli investimenti aventi a oggetto i beni soggetti all'iper ammortamento beni materiali (allegato A della Legge di Bilancio 2017), funzionali alla trasformazione tecnologia e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0", il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori o azionamenti, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

CATEGORIA DEL BENE	INVEST. COMPLESSIVO	CREDITO D'IMPOSTA
Bene materiale strumentale nuovo 4.0 (ex iper ammortamento)	Fino a 2,5 milioni di euro	40%
	Oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro	20%

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

3. CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI BENI IMMATERIALI 4.0

Per gli investimenti aventi a oggetto i beni soggetti all'iper ammortamento beni immateriali (allegato B della Legge di Bilancio 2017), quali software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, per la quota di investimenti fino a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

CATEGORIA DEL BENE	INVEST. COMPLESSIVO	CREDITO D'IMPOSTA
Bene immateriale strumentale nuovo 4.0 (ex iper ammortamento)	Fino a 700.000 euro	15%

AMBITO SOGGETTIVO

Al credito d'imposta di cui al punto 1, 2 e 3 possono accedere tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Gli esercenti arti e professionisti sono ammessi esclusivamente al credito d'imposta di cui al punto n. 1 (investimenti in beni strumentali).

Sono invece escluse da tutti i crediti d'imposta di cui sopra, le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

AMBITO OGGETTIVO

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, beni materiali nuovi e beni immateriali nuovi, di cui rispettivamente all'allegato A e all'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017.

Sono invece esclusi dall'agevolazione i seguenti beni:

- Beni compresi nell'art. 164, comma 1, Tuir (veicoli e altri mezzi di trasporto);
- Beni per i quali il DM 31/12/1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- Fabbricati e costruzioni;
- Beni di cui all'allegato 3 annesso alla L. 208/2015 (Legge di Bilancio 2016), ovvero condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali, condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale, aerei completi di equipaggiamento, materiale rotabile, ferroviario e tramviario;
- Beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta di smaltimento rifiuti.

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali strumentali 4.0, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni materiali nuovi, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni materiali ed immateriali 4.0.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Al solo fine di consentire al Ministero dello Sviluppo Economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative per i beni 4.0, le imprese che si avvalgono di tali misure dovranno effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico secondo le modalità che saranno stabilite da apposito decreto ministeriale di prossima pubblicazione.

Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale, e non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'Irap. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Nel caso di cessione a titolo oneroso o di destinazione a strutture produttive ubicate all'estero, avvenute entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

CONTROLLI

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alla Legge di Bilancio 2020.

In fase di acquisto è auspicabile richiedere al fornitore del bene l'inserimento in uno dei campi descrittivi della fattura elettronica di acquisto l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 dell'art. 1 della L. 160/2019.

Non è chiaro al momento se la mancata indicazione della dicitura in fattura comporti o meno la decadenza dal beneficio o quale altra sanzione.

In relazione agli investimenti in beni materiali 4.0 ed immateriali 4.0, di costo di acquisizione unitario superiore a 300.000 euro, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice redatta da un ingegnere o da un perito iscritti nei relativi albi, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, che attesti i requisiti tecnici e di interconnessione.

In caso di beni di costo unitario inferiore o uguale a 300.000 euro resta ferma la facoltà di adempiere all'obbligo di attestazione con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, di cui al DPR 445/2000.

ENTRATA IN VIGORE ED ECCEZIONI

Il nuovo credito d'imposta sugli investimenti è applicabile per gli acquisti di beni strumentali effettuati a partire dal 01 gennaio 2020. Ci sono però alcune eccezioni al manifestarsi delle quali verrà ancora applicato il super o l'iper ammortamento:

- beni strumentali nuovi acquistati tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, per i quali resta valido ancora il super ammortamento;
- beni strumentali materiali 4.0 acquistati tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, per i quali resta valido ancora l'iper ammortamento beni materiali;
- beni strumentali immateriali 4.0 acquistati tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, per i quali resta valido ancora l'iper ammortamento beni immateriali.

DATA OPERAZIONE	AGEVOLAZIONE
Acquisto 2019	Super o iper ammortamento
Acquisto entro il 30 giugno 2020	<ul style="list-style-type: none">- Super o iper ammortamento: ordine accettato entro dicembre 2019 e acconto minimo del 20%.- Credito d'imposta: ordine 2020 o senza acconto minimo del 20%.
Acquisto 2020	Credito d'imposta
Acquisto entro il 30 giugno 2021	Credito d'imposta: ordine accettato entro dicembre 2020 e acconto 20%

Bitonto, 29 gennaio 2020

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it